

Regolamento per i Delegati Regionali ADOI

(approvato durante il CD del 31/7/2024)

Articolo 1. Premessa.

(Statuto ADOI: artt. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 19)

Lo Statuto, a proposito dei Delegati Regionali, prevede quanto segue:

In ogni singola Regione la rappresentanza dell'Associazione è affidata a un Delegato Regionale (art.14.1). I Delegati Regionali costituiscono quindi un organismo esecutivo dell'Associazione (art.7.2). Essi prendono parte almeno una volta l'anno a una riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto (art.9.6).

I Delegati Regionali vengono eletti attraverso la elezione democratica diretta con votazione a scrutinio segreto in occasione dell'Assemblea Elettiva, ciascuno fra e dagli associati aventi diritto della propria Regione di appartenenza (art.5.1. b; art.8.4; art.14.1); durano in carica tre (3) anni e, di norma, possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. Eccezionalmente, in caso di vacanza, il Delegato Regionale può essere nominato direttamente dal Consiglio Direttivo e resterà in carica fino alla successiva assemblea elettorale. (art.14.1). È ammessa la delega scritta per le votazioni: ogni associato dispone di non più di due deleghe; le deleghe non sono ammesse nel caso venga adottata la modalità di voto telematica (art.8.4). Aver ricoperto la carica di Delegato Regionale in seno all'associazione rende l'associato in possesso dei requisiti per presentare la propria candidatura alla carica di Presidente; aver ricoperto tale incarico nel triennio immediatamente precedente alle elezioni non osta la candidatura e l'elezione alla Presidenza dell'Associazione (art.10.3).

La carica di Delegato Regionale non può essere ricoperta da Associati che non siano in piena autonomia e indipendenza, in particolare che esercitino o partecipino ad attività imprenditoriali tali da poter rappresentare motivo di conflitto di interessi con le attività proprie dell'Associazione. Ogni potenziale causa di conflitto d'interessi va dichiarata preventivamente. Inoltre, non può essere ricoperta da Associati che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione (art.19.1). Ciascun associato non può ricoprire contemporaneamente più di una carica fra Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti, Proboviro, Delegato Regionale, Segretario Scientifico, Responsabile della Qualità (art.19.2).

Articolo 2. Finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le funzioni e i compiti dei Delegati Regionali dell'Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), integrando quanto già previsto al riguardo dallo Statuto ed enunciato in Premessa di questo Regolamento.

Articolo 3. Funzioni dei Delegati Regionali.

I Delegati Regionali svolgono le seguenti funzioni:

- a) mantenere un dialogo continuo con gli associati della propria Regione per raccogliere le istanze da trasmettere agli organismi centrali quale feedback per migliorare le attività dell'Associazione;
- b) contribuire a promuovere la migliore assistenza ai pazienti affetti da malattie dermatovenereologiche rapportandosi con le istituzioni regionali competenti in materia di sanità e con gli altri stakeholders;
- c) contribuire a incrementare l'adesione dei dermatologi all'Associazione promuovendo le attività di ADOI a livello regionale;
- d) realizzare e mantenere aggiornata la mappatura dei centri dermatologici e dei dermatologi presenti sul territorio della propria Regione;
- e) promuovere e coordinare le attività dei comitati consultivi regionali, valendosi della collaborazione dei relativi componenti per l'attuazione delle attività di cui ai punti successivi;
- f) organizzare i congressi regionali ADOI, eventualmente di concerto con altre Associazioni, ivi incluse le attività di fundraising;
- g) favorire una maggiore integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, anche promuovendo e organizzando campagne di sensibilizzazione e prevenzione in materia dermatologica;
- h) promuovere la ricerca scientifica in ambito regionale, anche favorendo la creazione di network di collaborazioni tra i vari centri dermatologici della regione e organizzando workshop e seminari su tematiche dermatologiche emergenti;
- i) promuovere la dermatologia pubblica e ospedaliera tra gli specializzandi e gli studenti, anche in collaborazione con le università;
- j) curare e promuovere, nell'ambito della Regione di competenza, i programmi e le attività dell'Associazione, attraverso ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

Articolo 4. Rapporti dei Delegati Regionali con il Consiglio Direttivo.

I Delegati Regionali (organismo esecutivo) rispondono al Consiglio Direttivo (organismo deliberativo) per le attività relative all'incarico ricevuto.

Il Consiglio Direttivo definisce annualmente un piano programmatico di indirizzo all'interno del quale vanno inserite le singole iniziative. I Delegati Regionali hanno l'obbligo di sottoporre preventivamente le singole attività programmate al Consiglio Direttivo, rispettandone eventuali indicazioni, e di rendicontare le attività svolte riportandone risultati ed eventuali criticità riscontrate.

Nel caso di comportamenti contrari o comunque non coerenti con gli interessi dell'associazione, con questo regolamento o comunque potenzialmente lesivi degli interessi o dell'immagine di ADOI, il Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante dei probiviri, può revocare il mandato e nominare un sostituto d'ufficio.

Articolo 5. Congressi Regionali ADOI.

È compito dei Delegati Regionali organizzare i congressi regionali ADOI, anche di concerto con altre Associazioni, ivi incluse le attività di fundraising (articolo 2.e del presente Regolamento).

Per gli anni 2024 e 2025 le attività relative sono definite dall'apposito Regolamento, concordato con la SIDeMaST (allegato 1).

A parziale integrazione dello stesso, si raccomanda ai Delegati Regionali e ai Presidenti dei Congressi Regionali ADOI di non promuovere o partecipare a nessun titolo (presidente, segretario scientifico, ecc.) all'organizzazione di eventi scientifici organizzati in proprio o sotto l'egida di altre società scientifiche nei sei mesi che precedono e nei sei mesi che seguono il congresso regionale ADOI nelle stesse aree geografiche dove si svolgerà il Congresso Regionale ADOI.

Articolo 6. Incompatibilità e Conflitto d'interessi.

L'art.19 dello Statuto così recita: "la carica di Delegato Regionale non può essere ricoperta da Associati che non siano in piena autonomia e indipendenza, in particolare che esercitino o partecipino ad attività imprenditoriali tali da poter rappresentare motivo di conflitto di interessi con le attività proprie dell'Associazione. Ogni potenziale causa di conflitto d'interessi va dichiarata preventivamente".

A chiarimento di questo articolo, si definisce che l'appartenenza in qualità di associato ad altra società scientifica di ambito medico anche dermatologico non rappresenta potenziale causa di conflitto di interessi. Al contrario, l'assunzione di un qualsiasi incarico direttivo o consultivo a carattere locale o nazionale per conto di altra associazione o società scientifica, ivi inclusi quelli di presidente o responsabile scientifico di convegni, congressi e altre iniziative di qualsiasi genere, è potenziale motivo di conflitto d'interessi e potenziale incompatibilità con la carica di Delegato Regionale e vada quindi preventivamente segnalata al Consiglio Direttivo e da questo autorizzata.

Articolo 7. Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche potranno essere apportate dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.